Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

PROGETTO DI LEGGE

LEGGE QUADRO SUL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la classificazione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e il regime di circolazione e produzione dei beni culturali, mobili e immobili nella Repubblica di San Marino.

2. Restano ferme, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive dalla Repubblica di San Marino.

3. I beni culturali di proprietà pubblica di cui all'articolo 16 sono in ogni caso qualificati beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'articolo 78 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, restando ferma, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, la disciplina di classificazione, inventariazione e amministrazione del patrimonio dello Stato di cui alla medesima legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) **"patrimonio culturale":** l'insieme dei beni culturali materiali ed immateriali;

b) **"bene culturale materiale"**: bene materiale, mobile o immobile, che, ai sensi degli articoli 4 e 5, presenta interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e gli altri beni, individuati dalla legge o considerati in base alla legge, quali testimonianze aventi valore di civiltà;

c) **"bene culturale immateriale":** le prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi, nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad essi associati, individuati e disciplinati dal Capo II del Titolo II;

d) **"bene culturale di interesse pubblico"**: bene culturale che possiede, all'esito del procedimento di cui all'articolo 11, un particolare interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, tale da renderlo materiale e diretta testimonianza della storia, dell'identità e della cultura della collettività sammarinese;

e) **"Soprintendenza dei beni culturali"**: autorità amministrativa indipendente istituita ai sensi dell'articolo 13, dotata di autonomia funzionale e organizzativa, cui sono attribuite competenze in materia di tutela, valorizzazione, controllo e vigilanza dei beni culturali;

f) **"Registro dei beni culturali" e/o "Registro"**: registro gestito dalla Soprintendenza contenente le informazioni relative all'identificazione, alle caratteristiche, al regime giuridico e alla titolarità dei beni culturali presenti nel territorio della Repubblica di San Marino;

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

g) **"tutela"**: insieme delle attività e misure volte a garantire la salvaguardia, l'integrità e l'identificazione dei beni culturali, assicurandone la protezione contro i rischi di danneggiamento, dispersione o uso improprio;
h) **"valorizzazione"**: attività volta a promuovere la conoscenza, l'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale, incrementandone le condizioni di utilizzo e favorendo lo sviluppo della cultura;
i) **"restauro"**: insieme delle operazioni dirette a conservare, proteggere e trasmettere alle generazioni future l'integrità materiale, l'autenticità storica e il valore culturale dei beni sottoposti a tutela;
l) **"alienazione"**: qualsiasi atto tra vivi che comporti il trasferimento della proprietà o di diritti reali di godimento su un bene culturale a favore di soggetti terzi. Sono altresì equiparate all'alienazione le operazioni che, pur non determinando un trasferimento formale della proprietà, comportano il trasferimento del controllo sostanziale del bene culturale a favore di soggetti terzi indipendenti. Per controllo sostanziale si intende la facoltà di disporre del bene o di determinarne la destinazione economica o giuridica in modo autonomo, anche per il tramite di strutture societarie, contrattuali o fiduciarie. Non costituiscono alienazione:
1) le operazioni infragruppo o all'interno di veicoli partecipati o controllati dal medesimo soggetto, purché non comportino il trasferimento del controllo sostanziale a terzi indipendenti;
2) i conferimenti o apporti in società o veicoli, enti o strumenti dei quali il conferente mantenga il controllo ovvero risulti beneficiario del bene;
3) la costituzione di diritti reali di garanzia, salvo che comporti, anche indirettamente, il trasferimento del controllo sostanziale del bene;
m) **"trasmissione successoria"**: indica la successione nella titolarità di un bene culturale per causa di morte, ivi inclusi eredità e legati testamentari;
n) **"importazione definitiva"**: introduzione definitiva di beni culturali nel territorio della Repubblica di San Marino con assolvimento delle relative imposte;
o) **"importazione temporanea"**: introduzione temporanea di beni culturali nel territorio della Repubblica di San Marino senza pagamento immediato di imposte, per finalità di prestito, esposizione, studio, tutela o restauro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, allo scadere del quale il bene deve essere nuovamente esportato ovvero divenire oggetto di importazione definitiva con assolvimento delle relative imposte;
p) **"esportazione"**: trasferimento definitivo di beni culturali fuori dal territorio della Repubblica di San Marino, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 32, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi fiscali e doganali;

q) **"esportazione temporanea"**: uscita temporanea di beni culturali fuori dal territorio della Repubblica di San Marino, per finalità di prestito, esposizione, tutela o restauro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ad eccezione dei beni culturali di interesse pubblico di proprietà pubblica i quali rimangono soggetti ai limiti di cui all'articolo 10, comma 3;

r) **"plusvalore "**: differenza positiva tra il valore di vendita di un bene culturale e il suo valore originario come risultante dal Registro dei beni culturali, dal valore di importazione o dalla dichiarazione dell'autore;
s) **"diritto di seguito"**: diritto degli autori viventi a percepire una percentuale sul plusvalore realizzato nelle due vendite successive alla prima;
t) **"diritto di prelazione"**: diritto dello Stato di essere preferito nell'acquisto di un bene culturale di proprietà privata al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerte da terzi, da esercitarsi secondo le modalità di cui all'articolo 18;

u) **"liberatoria all'alienazione"**: autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza, a seguito della verifica del regime giuridico del bene culturale che abilita il titolare ad alienare, conferire il bene culturale;

v) **"liberatoria all'esportazione":** autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza che abilita il soggetto legittimato a trasferire definitivamente il bene culturale fuori dal territorio della Repubblica;

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

z) **"passaporto del bene culturale materiale mobile"**: certificato rilasciato dalla Soprintendenza, su richiesta del proprietario, attestante lo status, le caratteristiche e i dati registrati di un bene culturale materiale mobile di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
aa) **"intermediazione professionale"**: attività svolta da professionisti, mediatori, consulenti, case d'asta o altri operatori qualificati nella compravendita di beni culturali;
aaa) **"silenzio-assenso"**: istituto procedurale in virtù del quale il decorso infruttuoso del termine perentorio assegnato di volta in volta dalla presente legge per l'adozione di un provvedimento espresso a seguito dalla ricezione dell'apposita istanza di autorizzazione del privato, equivale a provvedimento di accoglimento, fatto salvo quanto espressamente previsto per i procedimenti di tutela archeologica di cui all'articolo 22 .

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DEI BENI CULTURALI

CAPO I – Beni culturali materiali

Art. 3

(Classificazione dei beni culturali)

1. Ai fini della presente legge, sono classificati come beni culturali materiali quei beni materiali, mobili o immobili, che rientrano nelle categorie di cui agli articoli 4 e 5.

2. L'appartenenza alle categorie di cui agli articoli 4 e 5 non comporta automaticamente la dichiarazione di interesse pubblico. I regimi speciali connessi a tale dichiarazione si applicano a seguito dell'adozione di uno specifico provvedimento ai sensi degli articoli 10 e 11.

3. L'alienazione dei beni culturali è soggetta alla seguente disciplina:

a) i beni culturali di proprietà pubblica dichiarati di interesse pubblico, siano essi mobili o immobili, sono inalienabili;

b) i beni culturali di proprietà pubblica non dichiarati di interesse pubblico:

(i) se mobili, possono essere alienati esclusivamente allo Stato o ad altro ente pubblico secondo le modalità stabilite con decreto delegato;

(ii) se immobili, sono inalienabili;

c) i beni culturali di proprietà privata dichiarati di interesse pubblico, siano essi mobili o immobili e di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene, possono essere alienati secondo le modalità previste dall'articolo 18. Per gli atti a titolo oneroso si applica il diritto di prelazione dello Stato; per gli atti a titolo gratuito si applica, in luogo della prelazione, la procedura speciale di cui all'articolo 18, commi 6 e 7;

d) i beni culturali di proprietà privata non dichiarati di interesse pubblico, siano essi mobili o immobili, di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene, possono essere alienati previa notifica alla Soprintendenza e liberatoria all'alienazione, senza applicazione del diritto di prelazione dello Stato né della procedura speciale di acquisto di cui all'articolo 18, commi 6 e 7;

e) i beni culturali di proprietà privata dichiarati o non dichiarati di interesse pubblico, siano essi mobili o immobili, di valore pari o inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene, possono essere liberamente alienati, senza notifica preventiva, liberatoria all'alienazione, prelazione dello Stato o procedura speciale di acquisto di cui all'articolo 18, commi 6 e 7.

4. Per i beni culturali di proprietà privata di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene per i quali sia in corso il procedimento di dichiarazione di interesse pubblico di cui

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

all'articolo 11, si applica, per la durata del procedimento, il regime provvisorio previsto dall'articolo 18, in luogo della disciplina di cui al comma 3, lettera d).

5. L'alienazione è distinta dallo spostamento materiale del bene. La circolazione materiale dei beni mobili all'interno del territorio della Repubblica è disciplinata dall'articolo 27; la loro uscita definitiva o temporanea dal territorio è disciplinata, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33. Se una stessa operazione comporta sia l'alienazione sia l'uscita dal territorio, si applicano entrambe le discipline. Restano fermi gli obblighi di iscrizione e aggiornamento del Registro e gli obblighi fiscali e doganali, ove applicabili.

Art. 4

(Beni culturali materiali mobili)

1. Costituisce un bene culturale materiale mobile qualsiasi oggetto, situato sulla terra o sott'acqua oppure rimosso da terreno o superficie subacquea, che sia, anche per motivi religiosi o secolari, classificato, definito o specificamente designato come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che rientri nelle seguenti categorie:

a) opere pittoriche, disegni, incisioni e studi d'artista;

b) opere fotografiche, di computer grafica o videoarte;

c) realizzazioni tessili, arazzi, ricami;

d) opere scultoree o di arte plastica con carattere di mobilità;

e) manufatti di artigianato artistico e realizzazioni artigianali di alta qualità;

f) oggetti e reperti rari, d'antichità o da collezione;

g) documenti manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri e stampe;

h) collezioni librarie, documentali o scientifiche;

i) carte geografiche e spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

l) reperti, manufatti, ritrovamenti e beni archeologici ed etnoantropologici;

m) opere dell'ingegno meccanico, ivi compresi autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, strumenti scientifici e macchinari d'epoca aventi carattere di rarità tecnica o storica;

n) singoli esemplari e collezioni di interesse numismatico e filatelico, ivi comprese monete, medaglie, francobolli e altri valori affini aventi carattere di rarità o di pregio storico-documentario.

Art. 5

(Beni culturali materiali immobili)

1. Costituisce un bene culturale materiale immobile qualsiasi monumento, gruppo di edifici, complessi, siti o strutture di qualsiasi altro tipo, sia su terra che sott'acqua, che siano, per motivi religiosi o secolari, definiti o specificamente designati come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, l'arte o la scienza e che rientrino nelle seguenti categorie:

a) immobili e aree di interesse pubblico sotto il profilo dell'integrità paesaggistica;

b) opere architettoniche, urbanistiche, di Land Art;

c) monumenti e opere commemorative;

d) palazzi e luoghi storici (musei, biblioteche, archivi, teatri);

e) complessi storico monumentali;

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

f) contesti storici urbani;

g) ville, parchi e giardini di interesse artistico, storico o architettonico;

h) siti minerari e costruzioni rurali di interesse storico o etnoantropologico;

i) affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici;

l) opere scultoree o di arte plastica prive di carattere di mobilità;

m) siti e aree archeologiche.

2. I beni culturali immobili di cui al comma 1 sono disciplinati ed individuati dal Catalogo di cui alla Legge 18 settembre 1990 n.103, Allegati A, B e C, dalla Legge 16 novembre 1995 n.126, dalla Legge 28 ottobre 2005 n.147 e dalle norme di pianificazione territoriale.

3. Rientrano, altresì, tra i beni culturali immobili, il paesaggio ed i beni paesaggistici e dalle norme di pianificazione territoriale considerati i contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio ratificata e resa esecutiva con Decreto 3 novembre 2003 n.148.

Capo II - Patrimonio culturale immateriale

Art. 6

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Capo danno attuazione, nell'ordinamento della Repubblica di San Marino, alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, ratificata e resa esecutiva dalla Repubblica di San Marino con Decreto Consiliare 30 agosto 2022 n.122.

Art. 7

(Patrimonio culturale immateriale)

1. Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio culturale immateriale le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, che le comunità, i gruppi e, ove ricorra, gli individui riconoscono come parte del proprio patrimonio culturale.

2. Il patrimonio culturale immateriale è trasmesso di generazione in generazione ed è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in relazione al proprio ambiente, alla propria storia e alle interazioni con la natura, contribuendo al rafforzamento del senso di identità e di continuità, alla promozione del rispetto della diversità culturale e della creatività umana.

3. Sono tutelati ai sensi della presente legge esclusivamente gli elementi del patrimonio culturale immateriale compatibili con gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, con il principio del rispetto reciproco tra comunità, gruppi e individui e con i principi dello sviluppo sostenibile.

4. Il patrimonio culturale immateriale comprende:

a) le tradizioni e le espressioni orali, compreso il linguaggio quale veicolo del patrimonio culturale immateriale;

b) le arti dello spettacolo;

c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi, ivi comprese le cerimonie pubbliche e istituzionali, le tradizioni civiche e le manifestazioni solenni che esprimono la continuità storica e l'ordinamento della Repubblica di San Marino, ivi compresa la cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti[1];

d) le conoscenze e le pratiche concernenti la natura e l'universo;

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

e) le conoscenze e le tecniche proprie dell'artigianato tradizionale.

Art. 8

(Inventario nazionale del patrimonio culturale immateriale)

1. È istituito, presso la Soprintendenza dei beni culturali, l'Inventario nazionale del patrimonio culturale immateriale della Repubblica di San Marino (di seguito brevemente Inventario), quale strumento ufficiale di identificazione, documentazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nazionale.

2. Possono essere iscritti nell'Inventario, di cui al comma 1, gli elementi del patrimonio culturale immateriale che siano riconosciuti dalle comunità, dai gruppi o, ove ricorra, dagli individui interessati quali parte del proprio patrimonio culturale.

Art. 9

(Procedimento di iscrizione, aggiornamento e cancellazione)

1. La proposta di iscrizione di un elemento nell'Inventario può essere presentata dalla comunità, dal gruppo o dagli individui che lo riconoscono quale parte del proprio patrimonio culturale, dalla Soprintendenza dei beni culturali, da enti pubblici, da istituzioni culturali o da associazioni rappresentative operanti nei settori di riferimento.

2. La proposta contiene almeno:

a) la descrizione dell'elemento;

b) l'indicazione della comunità, del gruppo o degli individui interessati;

c) le modalità della sua trasmissione;

d) le misure di salvaguardia esistenti o proposte;

e) il consenso all'iscrizione dell'elemento nell'Inventario espresso dalla comunità, dal gruppo o dagli individui interessati.

3. La Soprintendenza svolge l'istruttoria assicurando la partecipazione effettiva delle comunità interessate e acquisisce il parere della Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO, del Dipartimento Affari Esteri e della Direzione della UO Istituti Culturali.

4. Accertata la rispondenza alla definizione di cui all'articolo 7, comma 2, la Soprintendenza si pronuncia, con provvedimento motivato, sull'iscrizione dell'elemento nell'Inventario.

5. Gli elementi iscritti sono aggiornati periodicamente con la partecipazione delle comunità interessate e comunque ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti ai fini della loro salvaguardia.

6. La cancellazione di un elemento dall'Inventario è disposta dalla Soprintendenza, previo svolgimento del procedimento di cui al presente articolo, su richiesta della comunità, del gruppo o degli individui interessati ovvero qualora siano venuti meno i presupposti per la sua iscrizione o permanenza nell'Inventario.

Art. 10

(Beni culturali di interesse pubblico)

1. I beni culturali, siano essi pubblici o privati, che possiedono un particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico o etnoantropologico, tale da renderli materiale e diretta testimonianza della storia, dell'identità e della cultura della collettività, sono dichiarati beni culturali di interesse pubblico e, come tali, sono soggetti alle disposizioni particolari di cui alla presente legge.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

2. I beni culturali di interesse pubblico, per essere riconosciuti tali, devono rispondere ai criteri di identificazione di cui all'articolo 11 e sono iscritti al Registro dei beni culturali di cui all'articolo 12 con la classificazione di bene culturale di interesse pubblico.

3. I beni culturali di interesse pubblico di proprietà pubblica non possono in nessun caso e per nessun motivo essere alienati, siano essi mobili o immobili, né esportati definitivamente. Per i beni culturali mobili di interesse pubblico di proprietà pubblica, è consentita esclusivamente l'esportazione temporanea, per un periodo non superiore a novanta giorni, a favore di istituzioni pubbliche o museali di Paesi terzi secondo le modalità di cui all'articolo 33. Tali beni devono essere gestiti conformemente ai criteri espressi dalla presente legge, nel pieno rispetto del loro valore culturale e identitario. Qualsiasi negozio giuridico eseguito in violazione del divieto di alienazione o esportazione è nullo e non produce effetti nei confronti di terzi.

4. I beni culturali di interesse pubblico di proprietà privata, siano essi mobili o immobili, se di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene possono essere

(i) alienati previa notifica alla Soprintendenza dei beni culturali e nel rispetto del diritto di prelazione dello Stato secondo le modalità di cui all'articolo 18;

(ii) esportati in via definitiva, se mobili, previo ottenimento della Liberatoria all'Esportazione di cui all'articolo 32;

Qualsiasi negozio giuridico eseguito in assenza di Liberatoria all'Alienazione (ove richiesta) o in violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 18 è nullo e non produce effetti nei confronti di terzi.

5. Il proprietario di beni culturali di interesse pubblico di proprietà privata è tenuto a una corretta gestione in materia di restauro, tutela e cura, nel pieno rispetto del valore di patrimonio culturale e identitario che essi rappresentano, assumendosene gli oneri economici diretti e indiretti, salvo accesso a contributi, incentivi o forme di cofinanziamento pubblico secondo modalità definite con decreto delegato. Il detentore a qualsiasi titolo è tenuto agli obblighi di ordinaria custodia e conservazione del bene per tutta la durata della detenzione. Il proprietario può consentire il prestito temporaneo sulla base di accordi con lo Stato per esposizioni organizzate dalla UO Istituti Culturali presso sedi pubbliche della Repubblica di San Marino, per una durata complessiva non superiore a novanta giorni per anno solare, con preavviso scritto di almeno sessanta giorni, a condizione che lo Stato assuma a proprio carico le spese di trasporto, custodia e assicurazione del bene per l'intera durata del prestito.

6. Il proprietario di un bene culturale di interesse pubblico di proprietà privata può in qualsiasi momento proporre allo Stato l'acquisto del bene, il cui valore è determinato ai sensi del comma 8. Entro trenta giorni dalla proposta la Soprintendenza avvia la procedura estimativa. Lo Stato deve esprimersi entro un termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale, decorso il quale il proprietario è libero di alienare il bene fermo restando il rispetto del procedimento di cui all'articolo 18.

7. In caso grave e reiterato di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, viene applicata la procedura che segue:

a) con comunicazione scritta, la Soprintendenza diffida il proprietario del bene culturale ad adempiere, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta su istanza motivata del proprietario, per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni;

b) in caso di perdurante inadempimento, decorso il termine di cui alla lettera a), la Soprintendenza irroga una sanzione pecuniaria amministrativa nei termini stabiliti dal decreto delegato di cui all'articolo 40, assegnando un ulteriore termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento;

c) in caso di perdurante inadempimento rispetto ai termini di cui alla lettera b), lo Stato può:

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

1. eseguire d'ufficio gli interventi necessari a spese del proprietario ovvero detentore, con recupero coattivo dei relativi costi; ovvero
2. procedere all'acquisto coattivo del bene per un corrispettivo non inferiore al valore venale di mercato determinato ai sensi del comma 8.

8. Quando la presente legge rinvia alla procedura estimativa, il valore venale di mercato del bene è determinato da un perito indipendente, designato concordemente dall'interessato e dalla Soprintendenza entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio della procedura. In mancanza di accordo, il perito è nominato, su istanza di una delle parti, dal Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino entro dieci giorni dall'istanza scegliendolo tra esperti di riconosciuta competenza nella valutazione di beni culturali, iscritti in apposito elenco tenuto dalla Soprintendenza dei beni culturali. Il perito deposita la relazione entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico. Le spese della perizia sono anticipate dallo Stato e ripartite in parti uguali tra le parti in caso di accettazione della stima; in caso di impugnazione del provvedimento che su di essa si fonda, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.

9. I termini dei procedimenti che richiedono la stima sono sospesi dalla comunicazione di avvio al deposito della relazione. Se la Soprintendenza non avvia la procedura nel termine previsto, si applica il valore dichiarato.

10. Il valore accertato vincola ai fini della soglia di cui agli articoli 3, 18, 32 e 33, del Registro dei beni culturali e delle imposte di cui agli articoli 29 e 34, ed è impugnabile nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 11

(Criteri di identificazione dei beni culturali di interesse pubblico)

1. Sono classificati beni culturali di interesse pubblico i beni culturali in possesso dei seguenti requisiti:

a) il bene culturale è connesso alla storia, identità, tradizione e vita nazionale della Repubblica di San Marino, tanto da considerare il suo allontanamento dal territorio un grave e concreto depauperamento del patrimonio culturale nazionale;

b) il bene culturale è di importanza storica, artistica, architettonica, archeologica in relazione ai canoni e ai valori culturali comunemente accettati e riconosciuti;

c) il bene culturale è di particolare rilevanza per lo studio, la comprensione o la conoscenza di un particolare settore dell'arte, della storia o delle scienze archeologiche, antropologiche, sociali o dell'architettura.

2. È compito della Soprintendenza verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e, in caso positivo, accertarla con provvedimento motivato, previa comunicazione al proprietario del bene e concessione di un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per la presentazione di osservazioni. Il provvedimento definitivo di dichiarazione dell'interesse pubblico deve essere notificato al proprietario entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dall'avvio del procedimento, decorso inutilmente il quale il procedimento si intende estinto e privo di effetti. Avverso il provvedimento espresso di dichiarazione di interesse pubblico è ammesso ricorso da parte del proprietario del bene nei modi e nei termini previsti dalla Legge 28 giugno 1989 n.68.

3. L'avvio del procedimento coincide con la comunicazione di cui al comma 2 al proprietario ed è annotato nel Registro, con effetto di opponibilità ai terzi dalla data dell'annotazione. Il procedimento estinto ai sensi del comma 2 non può essere riavviato per il medesimo bene prima che siano trascorsi dodici mesi, salvo sopravvenienza di elementi nuovi e rilevanti.

4. L'avvio del procedimento non equivale alla dichiarazione di interesse pubblico. Per la durata del procedimento, per i beni di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene, si applicano all'alienazione il regime previsto dall'articolo 18 e all'uscita dal territorio, sia definitiva sia

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

temporanea, il blocco previsto dall'articolo 32, comma 2. In caso di estinzione del procedimento ai sensi del comma 2 o di sua conclusione senza dichiarazione di interesse pubblico, il bene resta soggetto al regime previsto per i beni non dichiarati di interesse pubblico. L'estinzione del procedimento per decorso del termine di centoventi giorni non costituisce dichiarazione di interesse pubblico per silenzio-assenso.

5. Con decreto delegato sono disciplinate il contenuto e la forma della comunicazione di avvio, l'istruttoria e la partecipazione del proprietario, le modalità di annotazione nel Registro e di notifica del provvedimento.

TITOLO III

REGISTRO E CATALOGAZIONE

Art. 12

(Registro dei beni culturali)

1. I beni culturali presenti nella Repubblica di San Marino ovvero oggetto di importazione temporanea nel territorio della stessa sono iscritti nel Registro dei beni culturali, gestito e aggiornato dalla Soprintendenza dei beni culturali secondo le modalità e fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla presente legge.

2. Il Registro deve contenere tutte le informazioni relative all'identificazione del bene culturale, le relative caratteristiche fisiche e descrittive, il valore, la qualifica giuridica e il regime di tutela del bene e le indicazioni relative a provenienza, circolazione e titolarità.

3. Gli elementi che compongono le schede di registrazione dei beni culturali, nonché le modalità di tenuta del Registro e di iscrizione al Registro sono dettagliati con apposito decreto delegato.

4. I dati contenuti nel Registro relativi ai beni culturali mobili non sono di pubblica consultazione e l'accesso ai dati è consentito al proprietario dei beni, ad un suo legale rappresentante o comunque a soggetti che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 5 ottobre 2011 n.160, nonché all'Autorità Giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni.

5. I dati contenuti nel Registro relativi ai beni culturali immobili sono di pubblica consultazione e l'accesso ai dati è regolamentato dalla Legge n.160/2011 e successive modifiche.

6. La Soprintendenza trasmette alla Direzione Generale della Finanza Pubblica, con cadenza almeno triennale, l'elenco aggiornato dei beni culturali di proprietà pubblica iscritti nel Registro, ai fini del coordinamento con l'inventario generale dei beni immobili e mobili patrimoniali di cui agli articoli 81 e seguenti della Legge 18 febbraio 1998 n.30. In caso di difformità di valore tra il Registro dei beni culturali e l'inventario generale patrimoniale, prevale, ai fini della presente legge, il valore risultante dal Registro dei beni culturali.

TITOLO IV

SOGGETTI E COMPETENZE

Art. 13

(Soprintendenza dei beni culturali)

1. È istituita la Soprintendenza dei beni culturali, quale autorità amministrativa indipendente dotata di autonomia funzionale e organizzativa, cui sono attribuiti compiti propositivi, autorizzativi e consultivi, sia per la tutela degli aspetti storici, artistici, architettonici ed archeologici dei beni culturali, che per gli aspetti paesaggistici.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

2. La Soprintendenza svolge attività di tutela, vigilando sullo stato di conservazione dei beni e autorizzando interventi di restauro, manutenzione ordinaria o straordinaria, risanamento conservativo o trasformazione di qualunque natura.

3. La Soprintendenza svolge attività di valorizzazione promuovendo iniziative volte a migliorare la conoscenza dei beni culturali e a incentivarne la fruizione pubblica, nel pieno rispetto della loro integrità. È inoltre responsabile della catalogazione e dello studio dei beni culturali, con il fine di conoscere e riconoscere il valore del patrimonio diffuso nel territorio.

4. La Soprintendenza svolge attività di controllo e vigilanza, verificando che gli interventi edilizi o urbanistici non compromettano l'identità storica e culturale dei luoghi, nonché vigilando sulla corretta gestione dei beni culturali mobili. I pareri e le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza sono vincolanti. La Soprintendenza esercita inoltre potere sanzionatorio nei casi di violazione previsti dalla presente legge e secondo le specifiche di cui all'articolo 40.

5. La Soprintendenza è composta da un organo collegiale, denominato Collegio di Soprintendenza, disciplinato dall'articolo 14, e da uno Sportello di Soprintendenza, incaricato degli aspetti operativi di gestione e del rapporto con l'utenza, che opera funzionalmente nell'ambito delle competenze attribuite alla Soprintendenza.

6. Per il proprio funzionamento la Soprintendenza dispone di specifici capitoli di spesa da istituirsi nel Bilancio dello Stato, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica.

7. La Soprintendenza, pur non costituendo Unità Organizzativa della Pubblica Amministrazione, è dotata di una propria struttura organizzativa, gestita autonomamente dalla Soprintendenza medesima. Il fabbisogno della Soprintendenza è stabilito e variato secondo le norme generali in materia. Le funzioni organizzative relative alle risorse umane e strumentali, nonché le competenze in materia disciplinare, di gestione finanziaria e amministrativa attribuite dalla normativa vigente al dirigente, sono esercitate dalla Soprintendenza, che può delegarle al Presidente o a uno o più componenti dei Collegio, secondo quanto stabilito con proprio regolamento interno

8. Con Decreto Delegato sono stabilite competenze e attribuzioni della Soprintendenza.

Art. 14

(Il Collegio di Soprintendenza dei beni culturali)

1. Il Collegio di Soprintendenza è composto da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta a partire dalla quarta votazione. Le votazioni per la nomina possono essere ripetute anche nella stessa seduta consiliare. Il Consiglio Grande e Generale al momento della nomina individua il Presidente e il Vicepresidente.

2. Il Collegio di Soprintendenza è composto da:

a) quattro membri designati dal Congresso di Stato, sentiti i riferimenti dei Segretari di Stato competenti, scelti fra esperti di comprovata esperienza nelle discipline storiche, artistiche, architettoniche ed archeologiche;

b) un professionista iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, designato dal relativo Ordine professionale.

3. La comprovata esperienza di cui al comma 2, lettera a) è attestata mediante un *curriculum* professionale coerente con le discipline ivi indicate e un esercizio della professione almeno quinquennale nel proprio campo di pertinenza. È altresì ammesso, quale requisito di comprovata esperienza, l'esercizio almeno quinquennale della docenza accademica nelle medesime discipline.

4. Il Collegio di Soprintendenza è composto in modo da garantire la presenza di un membro esperto per ogni materia di riferimento, ovvero storia, storia dell'arte, architettura ed archeologia.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

5. Sono ammessi alle sedute del Collegio di Soprintendenza, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Dirigente della UO Istituti Culturali o suo delegato e il Comandante del Corpo della Gendarmeria o suo delegato.

6. Le sedute del Collegio di Soprintendenza sono convocate con cadenza almeno quindicinale, ovvero ogni qualvolta vi siano una o più pratiche autorizzative pervenute da almeno sette giorni lavorativi.

7. Il Collegio di Soprintendenza è tenuto a esprimersi in merito alla gestione e tutela dei beni culturali entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dello Sportello di Soprintendenza, dell'istanza.

8. Qualora l'istanza risulti incompleta, lo Sportello di Soprintendenza richiede la documentazione integrativa necessaria inviando apposita comunicazione scritta entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza. In tal caso, il termine di cui al comma 7 è sospeso una sola volta e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della completa documentazione integrativa. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, si applicano gli effetti previsti rispettivamente dagli articolo 18, 23 e 32 della presente legge per i singoli procedimenti; nei casi in cui la presente legge non preveda un diverso effetto, l'istanza si intende accolta.

9. Il Collegio di Soprintendenza agisce in piena autonomia ed indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri conformemente alla presente legge.

10. Le sedute del Collegio di Soprintendenza sono valide con la presenza di almeno tre membri designati, fra cui almeno il Presidente o il Vice Presidente. Le decisioni sono adottate con votazione palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

11. I membri del Collegio di Soprintendenza restano in carica per un triennio, con possibilità di riconferma per un ulteriore triennio. I compensi e i gettoni di presenza per i membri effettivi del Collegio di Soprintendenza sono imputati sul capitolo previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 6 e determinati con decreto delegato. Non sono previsti compensi o gettoni per i membri con funzioni consultive.

12. I membri del Collegio di Soprintendenza si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare nella Repubblica di San Marino, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

Art. 15

(Sportello di Soprintendenza)

1. Lo Sportello di Soprintendenza costituisce la struttura tecnico-amministrativa di supporto al Collegio di Soprintendenza ed è posto alle dipendenze funzionali della Soprintendenza, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

2. Il fabbisogno ed i Profili di Ruolo (PDR) del personale necessario al completo funzionamento dello Sportello di soprintendenza sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, nel rispetto della normativa vigente in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione e di pubblico impiego.

3. Allo Sportello di Soprintendenza sono demandate funzioni di istruttoria delle pratiche di competenza del Collegio di Soprintendenza, ivi inclusa la verifica della completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 14 comma 8, nonché funzioni di segreteria, supporto e verbalizzazione delle sedute del Collegio.

4. Sono altresì demandate allo Sportello di Soprintendenza tutte le operazioni di gestione del Registro di cui all'articolo 12, anche in funzione delle autorizzazioni concesse dal Collegio di Soprintendenza.

TITOLO V

REGIME GIURIDICO DEI BENI CULTURALI

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

Art. 16

(Beni culturali di proprietà pubblica)

1. I beni culturali di cui agli articoli 4 e 5, di proprietà pubblica sono conservati a cura dello Stato o di altro Ente Pubblico che ne detiene il possesso e ne è garantito il restauro, la tutela, la cura e la valorizzazione. Tali beni culturali di proprietà pubblica sono iscritti nel Registro di cui all'articolo 12, con la specifica beni culturali di proprietà pubblica. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, tali beni sono altresì iscritti con la classificazione di beni culturali di interesse pubblico.

2. I beni culturali di proprietà pubblica iscritti nel Registro quali di interesse pubblico sono patrimonio della Repubblica di San Marino e, per tale motivo, possono essere visitati, frequentati, valorizzati, e qualora di natura mobile, esposti in musei, gallerie o luoghi pubblici gratuitamente o a pagamento, esibiti in pubblici uffici, utilizzati per mostre, allestimenti o spettacoli che ne favoriscano la pubblica fruizione.

3. I beni culturali di proprietà pubblica di cui al comma 1 sono in ogni caso qualificati beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'articolo 78 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, indipendentemente dalla loro iscrizione nel Registro con la classificazione di beni culturali di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 11. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, resta ferma la disciplina di classificazione, inventariazione e amministrazione del patrimonio dello Stato di cui alla medesima Legge n.30/1998.

4. Restano ferme le competenze del Congresso di Stato e della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio in materia di amministrazione dei beni immobili e mobili patrimoniali dello Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 della Legge 18 febbraio 1998 n.30. I pareri e le prescrizioni della Soprintendenza di cui alla presente legge sono vincolanti e prevalenti limitatamente ai profili di tutela, conservazione e valorizzazione del bene.

Art. 17

(Beni culturali di proprietà privata)

1. I beni culturali di proprietà privata sono conservati a cura del soggetto proprietario, possessore o detentore che ne deve garantire il restauro, la tutela e la cura, assumendosi interamente gli oneri economici diretti ed indiretti che ne derivano.

2. I beni culturali di proprietà privata sono iscritti nel Registro dei beni culturali con la specifica di proprietà privata. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 11, tali beni possono essere dichiarati beni culturali di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 10. In tale caso, le disposizioni della Soprintendenza relative alla gestione del bene sono vincolanti e obbligatorie per il proprietario, possessore o detentore del bene.

3. Ai fini della presente legge, sono considerati titolari del diritto di proprietà privata sui beni culturali:

a) le persone giuridiche di natura privata, ancorché compartecipate anche in quota di maggioranza direttamente dallo Stato o da altri Enti Pubblici;

b) le persone giuridiche di diritto sammarinese con sedi all'estero;

c) le persone giuridiche di Paesi terzi con stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino;

d) le persone fisiche.

4. Ai sensi di quanto previsto nel Decreto 30 giugno 1992 n.47 e relativo Protocollo addizionale, ed in coerenza con quanto stabilito all'articolo 9 dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede, i beni culturali mobili di proprietà degli enti ecclesiastici presenti nel territorio della Repubblica di San Marino al momento dell'entrata in vigore della presente legge, pur essendo iscritti nel Registro dei beni culturali privati, potranno godere a titolo non oneroso di interventi di restauro, tutela e cura da parte della apposita sezione della UO Istituti Culturali.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

Art. 18

(Alienazione dei beni culturali e diritto di prelazione)

1. La volontà di procedere alla alienazione di beni culturali di interesse pubblico di proprietà privata ai sensi dell'articolo 10, nonché dei beni culturali per i quali sia stato avviato il procedimento di cui all'articolo 11, siano essi mobili o immobili, di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene, deve essere previamente notificata dall'alienante alla Soprintendenza dei Beni Culturali unitamente all'indicazione dei dati identificativi delle parti e del bene, del luogo in cui il bene si trova, dell'eventuale intermediario, del prezzo o del valore attribuito al bene dalle parti contraenti e delle condizioni dell'atto ai fini dell'aggiornamento del Registro dei beni culturali e della valutazione dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 4, se l'alienazione è a titolo oneroso, ovvero dell'acquisto di cui al comma 6, se è a titolo gratuito. Per i beni culturali di proprietà privata, mobili o immobili, non dichiarati di interesse pubblico e per i quali non sia in corso il procedimento di cui all'articolo 11, l'alienazione è soggetta alla notifica e alla Liberatoria all'Alienazione soltanto se il valore del singolo bene è superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00). La notifica relativa ai beni non dichiarati di interesse pubblico contiene le medesime indicazioni di prezzo o valore e condizioni dell'atto.

2. L'alienazione dei beni di cui al comma 1 è subordinata alla Liberatoria all'Alienazione rilasciata dalla Soprintendenza dei beni culturali. Decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica di cui al comma 1, senza comunicazione di diniego motivato o, nei soli casi di cui al comma 4, esercizio del diritto di prelazione, la Liberatoria all'Alienazione si intende rilasciata per silenzio-assenso. Qualora entro il medesimo termine sia avviata la procedura di cui al comma 6 o il procedimento di cui all'articolo 11, il silenzio-assenso non si forma e i termini di cui al presente comma e al comma 4 sono sospesi alla conclusione o all'estinzione del relativo procedimento. Nei casi di cui al comma 4, il rilascio della liberatoria prima della scadenza del termine di prelazione presuppone la rinuncia al suo esercizio. In caso di silenzio-assenso, su richiesta del proprietario, possessore o detentore, la Soprintendenza è tenuta a rilasciare attestazione della Liberatoria all'Alienazione entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I beni culturali di proprietà privata, siano essi mobili o immobili, con valore pari o inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene, possono essere liberamente alienati, senza notifica, Liberatoria all'Alienazione, prelazione o procedura di acquisto ai sensi del presente articolo.

4. Per le alienazioni a titolo oneroso dei soli beni culturali di interesse pubblico di proprietà privata, nonché dei beni culturali per i quali sia stato avviato il procedimento di cui all'articolo 11, siano essi mobili o immobili, di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene, la Soprintendenza dei beni culturali, ove intenda avvalersene, notifica la volontà di esercizio del diritto di prelazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della volontà di alienazione.

5. Qualora, nei termini di cui al comma 4, lo Stato eserciti il diritto di prelazione, la Soprintendenza, previa delibera del Congresso di Stato adottata entro il medesimo termine, notifica alle parti il provvedimento di esercizio della prelazione al medesimo prezzo e alle medesime condizioni risultanti dall'atto notificato. Il pagamento del prezzo da parte dello Stato deve avvenire entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notifica alle parti del provvedimento di esercizio del diritto di prelazione. Il termine non è sospeso né prorogato dall'espletamento dei controlli di legittimità di cui al comma 9. Decorso inutilmente tale termine, la prelazione decade automaticamente e l'alienazione a favore del terzo diviene liberamente perfezionabile e la liberatoria all'alienazione si intende rilasciata, senza necessità di una nuova notifica. Il subentro dello Stato nell'acquisto si perfeziona con il pagamento del prezzo. In pendenza del termine di cui al comma 4, l'atto di alienazione è sospensivamente condizionato al mancato esercizio del diritto di prelazione ovvero alla sua decadenza per mancato pagamento del prezzo e all'alienante è vietato effettuare la consegna del bene. Se la prelazione è esercitata, il divieto di consegna al terzo permane fino al pagamento del prezzo da parte dello Stato.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

Qualora la consegna sia già avvenuta prima della notifica di cui al comma 1, il detentore è tenuto a restituire il bene all'alienante.

6. Per gli atti di alienazione a titolo gratuito, ivi comprese le donazioni, aventi ad oggetto beni culturali di interesse pubblico di proprietà privata, nonché beni culturali per i quali sia stato avviato il procedimento di cui all'articolo 11, di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene, si applica, in luogo della prelazione a titolo oneroso di cui ai commi 4 e 5, la seguente procedura:

a) entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'atto, la Soprintendenza avvia la procedura estimativa di determinazione del valore venale di mercato del bene secondo le modalità di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10, dandone contestuale comunicazione all'alienante;

b) entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della procedura estimativa, la Soprintendenza formula offerta vincolante di acquisto del bene al valore determinato;

c) l'alienante, entro ulteriori 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, può:

   1) accettare l'offerta, perfezionando la vendita del bene allo Stato al valore determinato ai sensi della lettera a); oppure

   2) rifiutare l'offerta e rinunciare all'atto di alienazione gratuita; oppure

   3) rifiutare l'offerta e perfezionare l'atto di alienazione gratuita con il terzo che non sia lo Stato, a condizione che il donatario assuma formalmente per atto pubblico - da annotarsi nel Registro dei beni culturali e, per i beni immobili, da trascriversi nei registri immobiliari - tutti gli obblighi di conservazione e gestione gravanti sul bene ai sensi della presente legge, con espresso divieto di successiva esportazione definitiva e con obbligo di offrire il bene in via preferenziale allo Stato, al valore venale di mercato corrente, prima di qualsiasi successiva alienazione a soggetti terzi;

d) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) senza formulazione dell'offerta, l'atto di alienazione gratuita è liberamente perfezionabile, fermo restando l'obbligo del donatario di cui alla lettera c), numero 3). Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) senza che l'alienante si sia pronunciato, l'offerta si intende rifiutata con rinuncia all'atto di alienazione gratuita.

7. La donazione a soggetti non residenti nel territorio della Repubblica, avente ad oggetto beni culturali di interesse pubblico di proprietà privata o per i quali sia in corso il procedimento di cui all'articolo 11, di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene, è in ogni caso soggetta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza, che verifica l'idoneità del donatario ad adempiere agli obblighi di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla capacità di sostenere gli oneri di conservazione e gestione del bene e all'elezione di domicilio nel territorio della Repubblica ai fini delle notifiche previste dalla presente legge. Si applicano i termini e gli effetti dell'inerzia previsti dall'articolo 14, commi 7 e 8, ferma restando la distinta procedura di cui al comma 6.

8. Gli atti di alienazione eseguiti in violazione degli obblighi di cui al presente articolo sono nulli. Resta in ogni caso salvo il diritto dello Stato di esercitare il diritto di prelazione ovvero di acquisto nei termini previsti dai commi 4 e 6, anche successivamente alla stipulazione dell'atto, nei confronti dell'acquirente e dei suoi aventi causa che fossero a conoscenza dell'omessa notifica, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la Soprintendenza ha avuto conoscenza dell'atto.

9. Gli atti di acquisto di beni culturali da parte dello Stato ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera c), numero 2), dell'articolo 10, comma 6, e dell'articolo 32, comma 3, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ai sensi dell'articolo 107, lettere g) e i), della Legge 18 febbraio 1998 n.30. Per gli acquisti mediante prelazione, l'espletamento dei controlli non modifica la decorrenza né la durata del termine di pagamento di cui al comma 5.

Art. 19

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

(Trasmissione successoria dei beni culturali)

1. I beni culturali di proprietà privata, mobili o immobili possono essere liberamente trasmessi per causa di morte fatti salvi i disposti di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.84 e successive modifiche.

2. La trasmissione successoria deve essere comunicata alla Soprintendenza entro trenta giorni:

a) dall'erede, dalla data di accettazione dell'eredità o, se anteriore, dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari;

b) dal legatario, dalla data della comunicazione notarile.

3 Qualsiasi successiva procedura di alienazione o esportazione è soggetta agli obblighi previsti dalla presente legge.

4. Qualora il bene culturale trasmesso per causa di morte sia dichiarato di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 10, l'erede o legatario – ancorché residente o domiciliato fuori dal territorio della Repubblica - subentra in tutti gli obblighi di gestione, conservazione e tutela gravanti sul bene.

5. L'erede o legatario è tenuto a comunicare alla Soprintendenza, unitamente alla comunicazione di cui al comma 2, il proprio domicilio eletto in San Marino ai fini delle notifiche previste dalla presente legge.

6. In caso di inerzia o impossibilità del nuovo proprietario a far fronte agli obblighi di gestione, lo Stato può avviare il procedimento di acquisto coattivo, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8.

TITOLO VI

TUTELA, VALORIZZAZIONE E PRODUZIONE

Art. 20

(Protezione dei beni culturali)

1. La Repubblica di San Marino riconosce il valore del patrimonio culturale per la società sulla base dei principi della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva con Decreto Consiliare 23 gennaio 2024 n.8.

2. La Repubblica di San Marino si impegna a contrastare atti illeciti che prevedono la distruzione, il danneggiamento e la tratta e il traffico illecito di beni culturali, rafforzando le attività di prevenzione e controllo anche in applicazione a quanto previsto dalla presente legge, e promuovendo la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali, al fine di garantirne la piena protezione.

Art. 21

(*Tutela dei beni culturali*)

1. La Soprintendenza dei beni culturali esercita la tutela in conformità ai principi della presente legge, favorendo la pubblica fruizione degli stessi compatibilmente con le esigenze di conservazione definendo, prescrivendo e vigilando sulle attività volte a garantire la salvaguardia, l'integrità e l'identificazione dei beni culturali, assicurandone la protezione contro i rischi di danneggiamento, dispersione o uso improprio.

2. I beni culturali di interesse pubblico che siano immobili non possono essere demoliti, spostati, modificati o restaurati senza una specifica autorizzazione della Soprintendenza. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta senza comunicazione di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso.

3. In caso di nuove costruzioni o ricostruzioni che coinvolgano direttamente o indirettamente beni culturali immobili di interesse pubblico, possono essere imposte dalla Soprintendenza specifiche prescrizioni in termini di distanze o limiti edilizi al fine di garantire che gli interventi o le nuove opere

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

realizzati non danneggino la prospettiva e non compromettano la visibilità o la valorizzazione dei beni culturali oggetto di tutela.

4. Per tutti gli interventi di restauro o modifica di qualsiasi tipo sugli immobili o manufatti di cui all'articolo 5, classificati come beni culturali di interesse pubblico, la richiesta di rilascio della concessione o autorizzazione necessaria ai sensi della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche, deve essere corredata dalla preventiva autorizzazione della Soprintendenza dei beni culturali. È altresì necessaria la preventiva autorizzazione della Soprintendenza dei beni culturali anche per interventi di manutenzione ordinaria comunicati all'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia (di seguito brevemente UPTE) ai sensi dell'articolo 55 della Legge n.140/2017 Il rispetto delle caratteristiche architettoniche ed artistiche del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni emesse dalla Soprintendenza, durante l'esecuzione delle opere deve essere monitorato dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (di seguito brevemente UPAV). In sede di sopralluogo deve essere redatto regolare verbale indicante la conformità o non conformità delle opere rilevate e la descrizione degli eventuali elementi di non conformità comprovato da documentazione fotografica. I verbali sono trasmessi alla Soprintendenza dei beni culturali.

5. Se, nel caso di movimentazione dei terreni o di ristrutturazione di immobili si evidenziassero manufatti di particolare pregio culturale, storico od architettonico la Soprintendenza dei Beni Culturali può dichiarare i beni sotto tutela provvisoria, mediante apposita notifica trasmessa all'interessato ed al Presidente della Commissione Tecnica Edilizia che provvede a disporre la sospensione immediata dei lavori. L'opportunità di esercizio di tutela definitiva deve essere approfondita dalla Soprintendenza nei modi previsti dalla presente legge. La tutela provvisoria perde efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla notifica, salvo che entro tale termine sia adottato il provvedimento che definisce la cessazione della tutela provvisoria o sia comunicato l'avvio del relativo procedimento.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 4 deve essere rilasciata o negata con provvedimento motivato entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza completa.
7. Qualora la documentazione risulti incompleta, la richiesta di integrazione è formulata entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza e sospende il termine di cui al comma 6 una sola volta, fino al ricevimento della documentazione integrativa. Decorso inutilmente il termine di cui al presente comma senza richiesta di integrazioni, l'istanza si intende completa.

Art. 22

(*Tutela archeologica e verifica preventiva dell'interesse archeologico*)

1. Il patrimonio archeologico della Repubblica di San Marino costituisce bene di interesse pubblico ed è sottoposto alla tutela dello Stato. La tutela è finalizzata alla conoscenza, conservazione, protezione e valorizzazione dei beni archeologici e del loro contesto, anche mediante l'adozione di misure volte a garantirne la conservazione *in situ*, ove possibile. Le aree nelle quali siano presenti, o si ritenga possano essere presenti, beni archeologici possono essere assoggettate a misure di tutela, a prescrizioni d'uso o ad altri provvedimenti necessari alla loro conservazione. Nei casi previsti dalla presente legge, qualora ricorrano motivi di rilevante interesse pubblico, tali aree possono essere acquisite dallo Stato mediante le procedure previste dall'ordinamento.

2. Tutti i reperti, i manufatti, e le testimonianze di natura archeologica rinvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino appartengono allo Stato, secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. Le attività di ricerca, ricognizione, prospezione e scavo archeologico sono subordinate ad autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e sono svolte sotto il coordinamento scientifico della Sezione Archeologica della UO Istituti Culturali.

4. Chiunque rinvenga fortuitamente beni di natura archeologica è tenuto a sospendere immediatamente ogni attività che possa arrecare pregiudizio ai beni rinvenuti, ad assicurarne la temporanea conservazione, ove possibile, e a darne comunicazione alla Soprintendenza dei Beni Culturali entro

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

ventiquattro ore. È vietato rimuovere, alterare o disperdere i beni rinvenuti, salvo quanto strettamente necessario per garantirne la sicurezza o impedirne il deterioramento.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, la Soprintendenza dei Beni Culturali conclude gli accertamenti preliminari e, qualora riconoscesse l'esistenza dell'interesse archeologico del bene, comunica agli interessati le misure di tutela eventualmente necessarie ovvero l'archiviazione del procedimento. Qualora siano necessari ulteriori approfondimenti, dispone con provvedimento motivato la prosecuzione dell'istruttoria e, ove ne ricorrano i presupposti, avvia il procedimento per la dichiarazione dell'area quale sito archeologico o per l'adozione delle ulteriori misure di tutela previste dalla presente legge.

6. Gli interventi pubblici e gli interventi privati che, per natura, dimensione, localizzazione o caratteristiche delle opere, possano comportare alterazioni del sottosuolo o interferire con il patrimonio archeologico devono essere comunicati alla Soprintendenza per essere sottoposti a verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza rispetto al potenziale archeologico.

7. La verifica preventiva dell'interesse archeologico è effettuata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, avvalendosi della Sezione Archeologica della UO Istituti Culturali, sulla base della documentazione progettuale e delle informazioni. Qualora lo ritenga necessario, la Soprintendenza può prescrivere studi specialistici, ricognizioni, indagini non invasive, prospezioni geofisiche, saggi archeologici, sorveglianza archeologica durante l'esecuzione dei lavori, scavi archeologici preventivi, modifiche progettuali o ogni altra misura ritenuta necessaria alla tutela del patrimonio archeologico.

8. Le indagini archeologiche preventive sono eseguite a cura e spese del soggetto attuatore dell'intervento, secondo le modalità stabilite dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e sotto il coordinamento scientifico della Sezione Archeologica della UO Istituti Culturali

9. All'esito della verifica preventiva dell'interesse archeologico e delle eventuali indagini prescritte, la Soprintendenza dei Beni Culturali autorizza l'intervento, eventualmente impartendo prescrizioni o condizioni finalizzate alla tutela del patrimonio archeologico, ovvero ne dispone il differimento o la modifica qualora ciò sia necessario per assicurarne la conservazione.

10. Qualora, nel corso dell'esecuzione di lavori autorizzati, siano rinvenuti beni di interesse archeologico non precedentemente individuati, si applicano gli obblighi di cui al comma 4. La Soprintendenza dei Beni Culturali può disporre la sospensione totale o parziale dei lavori per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli accertamenti e all'adozione delle misure di tutela.

11. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si concludono entro i termini stabiliti con decreto delegato. Qualora siano necessari approfondimenti istruttori, indagini archeologiche o ulteriori accertamenti tecnici, i termini possono essere sospesi una sola volta, per un periodo non superiore a sessanta giorni, con provvedimento motivato comunicato agli interessati. Nei procedimenti concernenti la tutela del patrimonio archeologico non si applica il silenzio-assenso.

12. Con decreto delegato sono disciplinati:

a) i criteri per la verifica preventiva dell'interesse archeologico e per la valutazione del rischio archeologico;
b) le categorie di interventi soggetti a verifica preventiva;
c) le modalità di svolgimento delle indagini archeologiche preventive, delle attività di sorveglianza archeologica e degli scavi;
d) i requisiti professionali dei soggetti incaricati delle indagini archeologiche;
e) i contenuti della documentazione tecnico-scientifica;
f) le modalità di coordinamento tra la Soprintendenza dei Beni Culturali, la Sezione Archeologica della UO Istituti Culturali e gli altri uffici competenti;
g) gli eventuali rimborsi e indennizzi spettanti ai proprietari o ai possessori degli immobili interessati dalle attività di tutela;

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

h) ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo.

13. I beni archeologici appartenenti allo Stato sono inalienabili e non possono essere ceduti a soggetti privati, fatta salva la sottrazione alla destinazione d'uso mediante decreto reggenziale ai sensi dell'articolo 78, secondo comma, della Legge 18 febbraio 1998 n.30, che non ne consente in ogni caso il trasferimento della proprietà a soggetti privati. Fermo il divieto di esportazione definitiva dei beni di interesse pubblico di proprietà pubblica di cui all'articolo 10, comma 3, l'importazione e l'esportazione di beni archeologici sono consentite esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dagli articoli da 28 a 33 della presente legge, per finalità di tutela, ricerca, studio, restauro, valorizzazione, esposizione temporanea o cooperazione con istituzioni pubbliche e museali.

Art. 23

(*Restauro di beni culturali*)

1. Il restauro di beni culturali è inteso come l'insieme delle operazioni dirette a conservare, proteggere e trasmettere alle generazioni future l'integrità materiale, l'autenticità storica e il valore culturale dei beni sottoposti a tutela. Il restauro è riconosciuto come attività di interesse pubblico, in quanto contribuisce alla salvaguardia dell'identità storica e alla fruizione collettiva del patrimonio culturale. Gli interventi devono rispettare i principi della minima invasività, della compatibilità e, ove possibile, della reversibilità delle tecniche e dei materiali impiegati, al fine di garantire la leggibilità e la stratificazione storica del bene.

2. Gli interventi di restauro sui beni culturali di interesse pubblico devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza dei beni culturali ed eseguiti sulla base di un progetto tecnico-scientifico approvato dalla stessa che esercita anche la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, con facoltà di imporre prescrizioni, verifiche o adeguamenti, nonché di ordinare il ripristino o revocare l'autorizzazione in caso di violazioni. L'autorizzazione viene rilasciata o negata entro trenta giorni dal ricevimento del progetto tecnico – scientifico. Qualora la documentazione risulti incompleta, la richiesta di integrazione viene formulata entro dieci giorni dal ricevuto dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. Gli interventi di restauro sui beni culturali di proprietà pubblica devono essere eseguiti sulla base di un progetto tecnico-scientifico comunicato alla Soprintendenza dei beni culturali, che può, qualora lo ritenga necessario, esprimere pareri e raccomandazioni che sono da intendersi vincolanti e devono essere recepiti nel progetto prima dell'avvio delle operazioni di restauro.

4. Gli interventi di restauro sui beni culturali mobili di proprietà privata possono essere liberamente disposti a tutela del bene, sulla base di un progetto qualificato che ne garantisca la corretta conservazione. Per gli interventi di restauro sui beni culturali immobili di proprietà privata è fatto salvo quanto disposto dalla Legge n.140/2017 e successive modifiche.

5. Le modalità di autorizzazione al restauro o comunicazione di restauro, i requisiti dei progetti tecnico-scientifici di restauro, le caratteristiche dei restauratori abilitati nonché i criteri di applicazione pratica della tutela dei beni sottoposti a restauro sono regolamentati con decreto delegato.

Art. 24

(*Valorizzazione dei beni culturali*)

1. La Soprintendenza dei beni culturali applica i principi di valorizzazione dei beni culturali nel rispetto delle esigenze di tutela, attraverso la promozione di iniziative di educazione, gestione e innovazione con

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

lo scopo di promuovere la conoscenza, l'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale, incrementando le condizioni di utilizzo e favorendo lo sviluppo della cultura.

2. La valorizzazione è perseguita in forma coordinata e cooperativa fra tutti i soggetti pubblici e privati chiamati a garantire la tutela e la fruizione dei beni culturali, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita culturale.

TITOLO VII
PRODUZIONE E CIRCOLAZIONE

Art. 25

(Produzione di beni culturali nel territorio della Repubblica di San Marino)

1. La realizzazione di nuove opere pubbliche con valore monumentale, ovvero la collocazione nel territorio di opere artistiche o monumentali nell'ambito di cantieri o produzioni coordinate da uffici o Enti pubblici, prevede l'obbligo di registrazione di tali opere come beni culturali immobili di proprietà pubblica e di interesse pubblico nel Registro dei beni culturali.

2. La realizzazione di nuove opere con valore monumentale, ovvero la collocazione di opere artistiche o monumentali nell'ambito di edifici e complessi architettonici di proprietà privata, prevede l'obbligo di registrare nel Registro dei beni culturali tali opere come beni culturali immobili di proprietà privata e la facoltà, esercitata dalla Soprintendenza dei beni culturali, di dichiarare tali opere beni culturali di interesse pubblico, una volta verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 11.

3. I beni culturali mobili prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino da autori a qualsiasi titolo ivi operanti sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro dei beni culturali entro e non oltre la data di esportazione del bene dal territorio della Repubblica di San Marino, ovvero prima di qualsiasi procedura di alienazione.

4. Sono esenti dall'obbligo di iscrizione al Registro dei beni culturali i beni culturali mobili di proprietà privata non dichiarati di interesse pubblico, di valore pari o inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene. Tuttavia, l'autore, o almeno uno degli autori qualora trattasi di opera di gruppo, di beni culturali mobili prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino, può decidere liberamente di iscrivere al Registro dei beni culturali anche beni di valore pari o inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Art. 26

(Diritto di seguito)

1. A tutela delle vendite di beni culturali mobili di autori viventi, o di almeno un autore vivente qualora trattasi di beni derivanti da opera di gruppo, è riconosciuto il diritto di seguito, applicabile a due vendite successive alla prima, quando effettuate da professionisti o intermediari di vendita, ovvero nei casi in cui almeno una delle controparti sia una persona giuridica.

2. Il diritto di seguito si calcola in misura percentuale, secondo l'aliquota di cui al comma 3, e deve essere versato direttamente all'autore o agli autori a cura della parte venditrice del bene.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

3. Il diritto di seguito si calcola applicando al plusvalore di vendita del bene, individuato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, l'aliquota dell'1 per cento per singolo bene venduto, per vendite con valore complessivo pari o inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00). Per vendite con valore complessivo superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) per singolo bene, il diritto di seguito è stabilito nella cifra forfettaria di euro 2.000,00 (duemila/00).

4. L'assolvimento del pagamento del diritto di seguito costituisce, negli atti di compravendita di beni culturali mobili di autori viventi, elemento indispensabile ai fini dell'aggiornamento del Registro dei beni culturali. Pertanto, idonea documentazione di avvenuto pagamento del corrispettivo deve essere presentata alla Soprintendenza all'atto della richiesta di aggiornamento del Registro dei beni culturali.

5. Il diritto di seguito non si applica in qualsiasi caso di compravendita di beni culturali mobili effettuata tra persone fisiche senza alcuna forma di intermediazione professionale.

6. L'aliquota ed i valori di cui al comma 3 possono essere modificati o diversamente articolati con apposito decreto delegato.

Art. 27

(Circolazione di beni culturali mobili)

1. I beni culturali mobili a qualsiasi titolo presenti nel territorio della Repubblica di San Marino godono di libera circolazione materiale all'interno del territorio e possono essere conservati, trasportati, esposti in sedi private od al pubblico secondo le valutazioni che il proprietario di tali beni, pubblico o privato, ritiene più idonee ad ogni singolo bene, nel rispetto degli obblighi di tutela e conservazione applicabili. Tale libertà non comprende il trasferimento della proprietà o di altri diritti né l'uscita dal territorio: per tali operazioni si applicano, rispettivamente, gli articoli 10, 16 e 18, 32 e 33.

2. I beni culturali mobili che abbiano valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a qualsiasi titolo presenti nel territorio della Repubblica di San Marino possono, su richiesta del proprietario, essere dotati di passaporto del bene culturale rilasciato dalla Soprintendenza dei beni culturali, volto a certificare lo status del bene, limitatamente ai dati riportati nel Registro dei beni culturali. Tale passaporto può essere utilizzato per qualsiasi finalità consentita dalle vigenti normative, tanto nel territorio della Repubblica di San Marino, quanto in Paesi terzi, con l'obiettivo di certificare il profilo del bene.

3. I controlli in caso di importazione, le modalità di riscossione delle imposte sull'importazione e sugli acquisti, l'eventuale ridefinizione delle aliquote di imposta di importazione e di acquisto, i controlli in caso di importazione e commercio, le procedure di esportazione e ogni altra disposizione procedurale relativa alla circolazione dei beni culturali mobili, sono regolamentati con decreto delegato.

TITOLO VIII
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Art. 28

(Importazione di beni culturali mobili)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto 24 marzo 1993 n.50 e successive modifiche e alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche l'importazione di beni culturali mobili nel territorio della Repubblica di San Marino è altresì soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.2. I beni culturali mobili possono essere importati nella Repubblica di San Marino con le seguenti modalità:

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

a) importazione definitiva, ai sensi dell'articolo 29;

b) importazione temporanea, ai sensi dell'articolo 30.

Art. 29

(Importazione definitiva di beni culturali)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del Decreto 2 ottobre 1997 n.108, l'importazione in forma definitiva di beni culturali mobili di cui all'articolo 4 è soggetta ad imposta con aliquota pari al 4 per cento sulla base imponibile.

2. La base imponibile è determinata dal valore del bene così come dichiarato in dogana al momento dell'introduzione del bene nella Repubblica di San Marino. Ai fini della determinazione della base imponibile restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto n.50/1993.

3. Qualora il valore del bene non sia chiaramente determinabile o la Soprintendenza lo ritenga non congruo, entro trenta giorni dall'introduzione del bene essa avvia, con comunicazione all'importatore, la procedura estimativa di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10.

4. Ai fini del completamento delle procedure di importazione definitiva dei beni nel territorio sammarinese, deve essere obbligatoriamente trasmessa alla Soprintendenza dei beni culturali a cura del proprietario o importatore dei beni, apposita comunicazione ai fini dell'aggiornamento del Registro dei beni culturali, fatto salvo il caso di importazione definitiva di beni di proprietà privata non dichiarati di interesse pubblico, di valore pari o inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene, per i quali non è richiesta tale comunicazione, fermo restando l'obbligo di assolvimento dell'imposta di cui al comma 1. La comunicazione deve essere trasmessa entro quindici giorni dall'introduzione definitiva del bene culturale nel territorio della Repubblica di San Marino. Qualora il bene culturale provenga da Paesi terzi che ne regolamentano l'esportazione, è necessario, ai fini dell'importazione definitiva, che il bene sia provvisto delle necessarie autorizzazioni all'esportazione emesse dal paese di provenienza e che copia delle stesse sia trasmessa alla Soprintendenza.

5. I beni culturali mobili importati in conto terzi da parte di professionisti, mediatori o consulenti di vendita o comunque da chiunque importati in forma definitiva, sono soggetti all'aliquota di cui al comma 1.

6. L'aggiornamento del Registro dei beni culturali conseguente alla comunicazione di cui al comma 4 è effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione completa.

7. Su domanda dell'importatore, la Soprintendenza rilascia il certificato di avvenuta importazione definitiva, con validità quinquennale, rinnovabile su richiesta. Il certificato attesta la regolarità dell'importazione definitiva e costituisce documento idoneo ai fini della successiva circolazione del bene.

Art. 30

(Importazione temporanea di beni culturali mobili)

1. L'importazione temporanea di beni culturali mobili può essere effettuata da soggetti pubblici o privati per finalità di prestito per esposizione, tutela, restauro o altro trattamento del bene. Nel periodo di permanenza nel territorio sammarinese, i beni culturali importati temporaneamente non possono subire alcuna modifica attinente al proprio stato di proprietà o altro diritto reale di godimento. L'alienazione è consentita soltanto dopo la regolarizzazione dell'importazione in via definitiva ai sensi dell'articolo 29 e nel rispetto dell'articolo 18.

2. Ai fini del completamento delle procedure di importazione temporanea dei beni nel territorio sammarinese, deve essere obbligatoriamente trasmessa alla Soprintendenza dei beni culturali a cura del proprietario o importatore dei beni, apposita comunicazione ai fini di aggiornamento del Registro dei beni culturali con indicazione che si tratta di bene soggetto ad importazione temporanea. La

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

comunicazione deve essere trasmessa entro quindici giorni dall'ingresso del bene culturale nel territorio della Repubblica di San Marino e l'aggiornamento del Registro dei beni culturali conseguente alla comunicazione è effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione completa. Qualora il bene provenga da Paesi terzi che ne regolamentano l'esportazione, è necessario, ai fini dell'importazione temporanea, che il bene sia provvisto delle necessarie autorizzazioni all'esportazione temporanea emesse dal Paese di provenienza e che copia delle stesse sia trasmessa alla Soprintendenza.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto n.50/1993, i beni culturali importati temporaneamente non sono soggetti al pagamento di alcuna imposta sulle importazioni e possono rimanere nel territorio per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di importazione trascorsi i quali il bene deve essere nuovamente esportato ovvero oggetto di importazione definitiva con assolvimento delle relative imposte ai sensi dell'articolo 29.

4. I beni culturali importati temporaneamente che abbiano lasciato il territorio della Repubblica di San Marino, non potranno più essere soggetti a successiva importazione temporanea, salvo che siano trascorsi almeno ventiquattro mesi dalla data in cui ha avuto termine il precedente periodo di importazione temporanea.

5. La mancata esportazione o la mancata regolarizzazione nel termine di cui al comma 3 comportano il recupero delle imposte dovute, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 31

(Riduzioni ed esenzioni di imposta sulle importazioni)

1. I beni culturali mobili importati in forma definitiva da parte di persone fisiche sammarinesi o residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, sono soggetti ad una ulteriore riduzione dell'aliquota d'imposta in misura del 50 per cento rispetto a quanto stabilito all'articolo 29.

2. I beni culturali mobili importati nel territorio della Repubblica di San Marino dallo Stato o da altro Ente Pubblico che ne detiene il possesso, sono da considerarsi beni culturali di proprietà pubblica soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo 16 e, pertanto, esenti da imposta sulle importazioni.

3. I beni culturali mobili realizzati da autori viventi, o da almeno un autore vivente qualora derivanti da opera di gruppo, importati da parte dell'autore, o da uno degli autori con il pieno consenso degli altri aventi diritto, sono esenti da imposta sulle importazioni.

Art. 32

(Esportazione di beni culturali mobili)

1. I beni culturali mobili di proprietà pubblica non possono in nessun caso e per nessun motivo essere esportati definitivamente. Qualsiasi trasferimento definitivo fuori dal territorio della Repubblica di San Marino, con o senza trasferimento di proprietà, di beni culturali di proprietà privata dichiarati di interesse pubblico, indipendentemente dal loro valore, nonché di beni culturali di proprietà privata di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo bene ivi compresi quelli per i quali sia in corso il procedimento di cui all'articolo 11 è soggetto al preventivo ottenimento della liberatoria all'esportazione rilasciata dalla Soprintendenza. I beni culturali privati non dichiarati di interesse pubblico di valore pari o inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), non richiedono la Liberatoria all'Esportazione, fermi restando gli obblighi fiscali e doganali applicabili, e quanto previsto dal comma 4. Resta fermo il divieto di esportazione definitiva di cui all'articolo 18, comma 6, lettera c), numero 3).

2. La richiesta di liberatoria all'esportazione è presentata alla Soprintendenza dal proprietario, possessore o detentore del bene, corredata dall'indicazione del valore del bene e della natura dell'atto che ne determina il trasferimento fuori territorio, del Paese di destinazione e del destinatario. Entro 30

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

(trenta) giorni dal ricevimento della richiesta completa la Soprintendenza rilascia la liberatoria all'esportazione ovvero comunica diniego motivato. Decorso inutilmente tale termine, la liberatoria all'esportazione si intende rilasciata. Qualora in pendenza del termine sia avviato il procedimento di cui all'articolo 11, il termine è sospeso fino alla conclusione o all'estinzione del procedimento e, per la medesima durata, il bene non può uscire dal territorio della Repubblica.

3. In caso di rifiuto della liberatoria all'esportazione, lo Stato può esercitare la facoltà di acquisto del bene al valore dichiarato dal richiedente purché tale valore sia congruo rispetto alle stime di mercato. Qualora la Soprintendenza ritenga il valore dichiarato non congruo, avvia entro dieci giorni la procedura estimativa indipendente prevista all'articolo 10, commi 8, 9 e 10. In ogni caso, lo Stato esercita o rinuncia alla facoltà di acquisto entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego o dalla conclusione della perizia. Qualora lo Stato non eserciti tale facoltà nei termini, il diniego decade e la liberatoria all'esportazione si intende rilasciata.

4. Qualora l'esportazione fuori territorio comporti anche l'alienazione del bene, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18.

5. I beni culturali mobili importati in via temporanea nella Repubblica di San Marino possono essere liberamente riesportati entro il termine del periodo di importazione temporanea, senza liberatoria all'esportazione, previa comunicazione del trasferimento del bene alla Soprintendenza dei beni culturali.

6. Fermo restando quanto stabilito in materia di esportazione ai Titoli III e V della Legge n.40/1972, la liberatoria all'esportazione rilasciata dalla Soprintendenza dei beni culturali è da considerarsi documento obbligatorio ai fini dell'emissione del visto per l'esportazione da parte dell'UO Ufficio Tributario, in tutti i casi in cui è richiesta dal comma 1.

7. Fatta salva la riesportazione dei beni in regime di importazione temporanea di cui al comma 5, i beni culturali mobili soggetti ad imposta di importazione, possono essere esportati solo dopo aver assolto gli obblighi di pagamento dell'imposta prevista.

8. I beni culturali mobili che siano stati oggetto di operazioni di compravendita nel territorio della Repubblica di San Marino, possono essere esportati solo qualora risulti assolto il pagamento dell'imposta di acquisto nei termini indicati dalla presente legge.

Art. 33

(Esportazione temporanea di beni culturali mobili)

1. Fermi restando il divieto di esportazione definitiva e i limiti speciali per i beni di interesse pubblico di proprietà pubblica di cui all'articolo 10, comma 3, i beni culturali mobili presenti nel territorio della Repubblica di San Marino, ivi inclusi i beni culturali mobili importati in forma definitiva, possono essere esportati anche in via temporanea con finalità di prestito per esposizione, tutela, restauro o altro trattamento del bene.

2. L'esportazione temporanea di beni culturali mobili non può avvenire per beni importati in forma temporanea. Per la loro riesportazione a conclusione dell'importazione temporanea si applica l'articolo 32, comma 5.

3. Per beni culturali privati di valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e per i beni culturali di proprietà pubblica non dichiarati di interesse pubblico, l'esportazione temporanea può avvenire previa comunicazione del trasferimento del bene alla Soprintendenza dei beni culturali. Per tale uscita temporanea non è richiesta la Liberatoria all'Esportazione prevista dall'articolo 32 per l'uscita definitiva.

4. Per beni culturali privati di valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e per i beni culturali di proprietà pubblica non dichiarati di interesse pubblico, l'esportazione temporanea è subordinata alla prestazione, da parte del soggetto che effettua il trasferimento, di idonea garanzia fideiussoria ovvero di cauzione, a tutela dell'obbligo di rientro del bene nel territorio della Repubblica

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

di San Marino entro il termine autorizzato. Per i beni di proprietà pubblica il Congresso di Stato può disporre l'esonero dalla garanzia.

5. L'ammontare della garanzia fideiussoria o della cauzione è determinato dalla Soprintendenza dei beni culturali in misura commisurata al valore dichiarato del bene.

6. L'esportazione temporanea ha una durata massima di ventiquattro mesi dalla data di uscita del bene dal territorio della Repubblica, salvo il limite massimo di novanta giorni per i beni di interesse pubblico di proprietà pubblica di cui all'articolo 10, comma 3. Scaduto il termine applicabile il bene ha l'obbligo di rientrare nel territorio della Repubblica di San Marino.

7. Il rientro del bene è comunicato senza ritardo alla Soprintendenza dei beni culturali, che, accertata la reintroduzione del bene nel territorio della Repubblica, dispone lo svincolo della cauzione o la liberazione della garanzia fideiussoria.

8. In caso di mancato rientro del bene nel termine stabilito, la Soprintendenza dei beni culturali accerta l'inadempimento e, con provvedimento motivato, dispone l'incameramento della cauzione o l'escussione della garanzia fideiussoria.

9. L'incameramento della cauzione o l'escussione della garanzia non escludono l'obbligo di rientro del bene né l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla presente legge.

TITOLO IX
COMMERCIO E FISCALITÀ

Art. 34

(Commercio di beni culturali mobili – imposta di acquisto)

1. Fatti salvi i divieti e gli obblighi di cui agli articoli 10 e 18, i beni culturali mobili o immobili di proprietà privata presenti nel territorio della Repubblica di San Marino, o in questo importati in forma definitiva, possono essere avviati alla vendita con qualsiasi modalità, ivi incluse vendita all'asta, vendita su canali digitali o telematici, vendite attraverso promozione televisiva o assimilabili, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18 e con liberatoria all'alienazione nei soli casi in cui essa è richiesta.

2. I beni culturali mobili importati in regime di importazione temporanea possono essere venduti solo dopo la regolarizzazione dell'importazione in via definitiva ai sensi dell'articolo 29, con l'assolvimento degli obblighi fiscali applicabili e nel rispetto dell'articolo 18.

3. Gli atti di compravendita relativi a beni culturali mobili che vengano eseguiti, con o senza intermediazione professionale, nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggetti a una imposta di acquisto con aliquota pari al 10 per cento sul plusvalore di vendita a carico della parte acquirente.

4. Il plusvalore di vendita è determinato dalla differenza fra il valore del bene così come risultante dal Registro dei beni culturali, ovvero il valore del bene al momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino, ovvero il valore del bene così come dichiarato dall'autore, o da almeno un autore vivente qualora derivante da opera di gruppo, purché prodotto nel territorio della Repubblica di San Marino, e il valore di vendita.

5. Qualora la determinazione del valore originario del bene non sia chiaramente individuabile, né possa emergere a seguito di procedura di importazione, l'imposta dovuta è da calcolarsi su un plusvalore convenzionalmente fissato nella misura del 20 per cento del valore di vendita.

6. Il conferimento di beni culturali a trust, fondi o strumenti di investimento collettivo non costituisce alienazione quando, valutate le circostanze concrete dell'operazione nella sua interezza, il

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

disponente o un soggetto ad esso riconducibile conserva, anche in via mediata, il beneficio economico sostanziale derivante dal bene o dalla sua futura alienazione, indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dalla denominazione attribuita ai soggetti coinvolti. In tali casi, al momento dell'alienazione del bene da parte del trustee del trust, il plusvalore rilevante ai fini fiscali e dell'aggiornamento del Registro dei beni culturali è determinato come differenza tra il corrispettivo dell'alienazione e il valore del bene iscritto nel Registro dei beni culturali anteriormente al conferimento al trust, imputando tale plusvalore al disponente o al beneficiario economico del trust in luogo del trustee.

Art. 35

(Esenzioni di imposta di acquisto per beni culturali mobili)

1. Gli atti di compravendita di beni culturali mobili eseguiti tra persone fisiche senza alcuna forma di intermediazione professionale sono esenti da imposta di acquisto.

2. Gli atti di compravendita di beni culturali mobili con valore di vendita pari o inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) sono esenti da imposta di acquisto.

3. I beni culturali mobili realizzati da autori viventi o da almeno un autore vivente qualora derivanti da opera di gruppo e direttamente venduti senza alcuna forma di intermediazione professionale da parte dell'autore o da uno degli autori con il pieno consenso degli altri aventi diritto, sono esenti da imposta di acquisto.

Art. 36

(Obblighi degli intermediari professionali)

1. Chiunque eserciti in forma professionale o abituale attività di vendita, esposizione a fini commerciali, mediazione o intermediazione avente ad oggetto beni culturali è tenuto a:

a) tenere un registro delle operazioni in formato digitale, aggiornato contestualmente a ogni operazione, contenente l'identificazione del bene, il valore dichiarato, le generalità delle parti e la data dell'operazione;
b) verificare per quanto di competenza e prima di ogni acquisto o intermediazione, che il bene non risulti presente nelle banche dati internazionali sui beni culturali illecitamente sottratti;
c) rilasciare all'acquirente, all'atto della vendita, documentazione attestante l'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza del bene, ovvero dichiarazione motivata in caso di impossibilità.

2. Il registro di cui al comma 1, lettera a) è accessibile alla Soprintendenza dei beni culturali e al Corpo della Gendarmeria su richiesta motivata.

3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è soggetta alle sanzioni previste dall'articolo 40.

4. Le modalità tecniche di tenuta del registro e i criteri di verifica di cui al comma 1 sono dettagliati con decreto delegato.

TITOLO X
VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 37

(Vigilanza e Controllo)

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

1. Il controllo e la vigilanza sui beni culturali compete alla Soprintendenza dei beni culturali che può avvalersi del Corpo della Gendarmeria per le materie di specifica competenza. Per i beni culturali immobili compete altresì all'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio ai sensi di quanto disposto dalla Legge n.140/2017 e successive modifiche.

2. La Soprintendenza può convocare professionisti, intermediari di vendita o proprietari di beni culturali oggetto di accertamento e richiedere la presentazione di ogni documento utile all'espletamento delle proprie funzioni.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni e in sede di convocazione la Soprintendenza è tenuta ad informare il soggetto convocato dei motivi che hanno determinato la sua audizione.

4. I soggetti di cui al comma 2, sottoposti ad accertamento, sono tenuti a collaborare consentendo l'accesso, ove ritenuto necessario, ai locali, ai mezzi di trasporto e alla documentazione relativa ai beni in questione e fornendo tutte le informazioni pertinenti.

5. La mancata collaborazione con la Soprintendenza è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 40.

Art. 38

(Ispezione)

1. La Soprintendenza dei beni culturali può procedere ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali mobili e immobili, anche mediante l'accesso sui cantieri o in occasione di lavori di restauro relativi ai beni culturali.

2. Le modalità procedurali dell'attività di ispezione sono definite con apposito decreto delegato.

Art. 39

(Compiti del Corpo della Gendarmeria)

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive modifiche, compete al Corpo della Gendarmeria curare l'osservanza delle norme poste a tutela dei beni culturali, nonché prevenire frodi, illeciti e contraffazioni. Il Corpo della Gendarmeria collabora con la Soprintendenza per i compiti di controllo e vigilanza previsti dalla presente legge. Nell'ambito della collaborazione internazionale di polizia già in essere, anche attraverso i canali dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL), il Corpo della Gendarmeria coopera con gli organismi di polizia di altri Stati, anche mediante lo scambio di informazioni e analisi e la prestazione di supporto operativo, anche ai fini della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia di beni culturali.

2. Compiti e funzioni speciali del Corpo della Gendarmeria in materia di interventi relativi ai beni culturali sono definiti con decreto delegato.

TITOLO XI
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

(Sanzioni)

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026

1. Fermi restando i casi di false deposizioni, atti illeciti, truffe e contraffazioni che abbiano rilevanza penale, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con ordini di tutela e sanzioni pecuniarie amministrative, ovvero sanzioni penali accessorie nei casi più gravi che costituiscono reato.

2. La definizione delle misure sanzionatorie è stabilita con apposito decreto delegato il quale deve prevedere, per i casi più gravi di illecito, i criteri e le modalità di esproprio dei beni culturali oggetto di tutela.

Art. 41

(Modifica all'articolo 4 del Decreto n.108/1997)

1. Il primo comma, dell'articolo 4 del Decreto n.108/1997 è così modificato:

"1. La riscossione della imposta sulle importazioni relativamente ai beni d'occasione di cui alla lettera d) della Tabella "D" avviene sulla base delle disposizioni del presente articolo.".

Art. 42

(Copertura finanziaria e disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'istituzione dei capitoli di spesa di cui all'articolo 13, comma 6 finalizzati a supportare il funzionamento della Soprintendenza dei beni culturali, gli oneri relativi all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 18 trovano copertura sul capitolo di spesa 2-8-7744 "Acquisti e restauro opere d'arte, beni artistici, culturali e librari, pubblicazioni e materiale audiovisivo".

2. Le attribuzioni in materia di tutela del patrimonio documentario e archivistico, in ossequio ai principi di cui all'articolo 1 della Legge n.50/2012 espressamente individuate sviluppate sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della Legge 11 maggio 2012 n.50 e nello specifico quelle individuate ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 3 e 5 della medesima legge, sono demandate alla Soprintendenza dei beni culturali. Delle attività di restauro in materia documentale di cui all'articolo 8 della citata Legge n.50/2012 è data comunicazione alla Soprintendenza dei beni culturali da parte della competente sezione della UO Istituti Culturali.

3. Le competenze esercitate dalla Commissione per la conservazione dei monumenti, degli oggetti di antichità ed arte ai sensi della Legge 18 settembre 1990 n.103 sono trasferite alla Soprintendenza dei beni culturali.

4. I beni culturali immobili di proprietà privata già tutelati da previgenti normative al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel Registro dei beni culturali come beni culturali di interesse pubblico.

5. Gli edifici e manufatti architettonici, urbani o rurali, anche a carattere minore quali cellette, fontanili, lavatoi, molini, pavimentazioni e simili che rivestono valore di monumento al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel Registro dei beni culturali con la specifica di beni culturali di interesse pubblico.

6. L'efficacia delle disposizioni della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui agli articoli 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 36, 39 e 40, nonché a seguito del completamento delle procedure di nomina dei membri del Collegio di Soprintendenza di cui all'articolo 14. Nelle more dell'adozione dei citati decreti delegati e della nomina dei membri del Collegio di Soprintendenza le funzioni previste dalla presente legge in materia di tutela, conservazione e valorizzazione di beni culturali sono svolte dalla Commissione per la conservazione dei monumenti,

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

degli oggetti di antichità ed arte, di cui all'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1980, n. 98, come previste dalla Legge 10 giugno 1919 n.17 e della Legge 19 febbraio 1993 n.29 e successive modifiche.

Art. 43

(Abrogazioni)

1. Con effetto dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui all'articolo 42, comma 6, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge, in particolare le seguenti:

a) la Legge 10 giugno 1919 n.17 e successive modifiche;

b) la Legge 11 dicembre 1980 n.98;

c) la Legge 19 febbraio 1993 n.29;

d) i commi quarto e sesto dell'articolo 4 e le lettere a), b) e c) della Tabella D del Decreto n.108/1997.

Art. 44

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106200 del 03/11/2026